



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione
Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 27

del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di luglio, alle ore 19:35, nella solita Sala Consigliare della Sede Municipale, a seguito convocazione in data 22/07/2026, prot. n. 13442, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 1^a convocazione, sotto la presidenza del sig. Macilotti Matteo.

Fatto l'appello dei consiglieri, risulta quanto segue:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
NEGRO FILIPPO	Si		FRACCA ELISA	Si	
MACIOTTI MATTEO	Si		BERTO ANTONIO	Si	
BERTOLI SOFIA	Si		DAL TOE' STEFANO	Si	
METTIFOGO SARA		Si	CINQUEMANI STEFANO	Si	
FAEDO GIACOMO	Si		SARTORI ADRIANA	Si	
MASIERO MASSIMO	Si		PARISE FLAVIO	Si	
PARISE VIOLA		Si	GECCHELE NICOLA	Si	
LOVATO VIRGINIA	Si		DE MAIO ROBERTO	Si	
GROPPO SIMONE	Si				

Componenti assegnati n.	17	- in carica n. 17
Componenti presenti n.	15	- assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Martina Danese, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'argomento sopra riportato.



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01 Gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, la IUC, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), e che pertanto è stato approvato il regolamento TARI con decorrenza anno 2020;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 2 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Arera (Autorità Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione di ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di quelli assimilati;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 art. 1 della L. 147/2013 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente Consiglio di Bacino "Vicenza", con esito positivo, come da deliberazione del Comitato di Bacino n.11/2026;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la seduta odierna, ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026/2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI 2026;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione adottata con la seduta odierna del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

Rilevata la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerate le categorie di utenti presenti in banca dati dell'ufficio e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al regolamento TARI ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Visto il d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025;

Considerato che il d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha individuato i “principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall’Autorità “con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”;

Considerato, inoltre, che con la delibera n. 133/2025 Arera ha introdotto la nuova componente perequativa UR3,a, pari a 6 euro/utenza, istituita dal 1° gennaio 2025, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti;

Preso atto che i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti secondo il D.P.R. 158/99;

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

Ritenuto necessario fissare le scadenze delle due rate nel 30/09/2026 e 01/12/2026, per consentire l’eventuale conguaglio;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (**Allegati A e B**), determinate sulla base del PEF 2026/2029 come approvato con deliberazione sopra citata e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2026;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale del 30/12/2025 con le quali sono state approvate le seguenti deliberazioni, immediatamente eseguibili:

- n. 51 Approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;
- n. 52 Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

RICHIAMATA deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal Capo Area 1 – Gestione Economica Finanziaria;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/11;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

In conformità all'esito della votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la presente deliberazione viene votata col seguente esito:

presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Mettifogo Sara e Parise Viola)

votanti n. 15

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 5 (Consiglieri Cinquemani Stefano, De Msio Roberto, Sartori Adriana, Parise Flavio e Gecchele Nicola)

astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI come riepilogate nelle tabelle di cui agli **allegati A e B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare i coefficienti Kb per le Utenze domestiche come da **allegato A** ed i coefficienti Kc e Kd delle Utenze non domestiche come da **allegato B**, delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, nel rispetto del tasso di copertura del 100% dei costi, come da piano finanziario 2026/2029 approvato con odierna Deliberazione di Consiglio Comunale;
4. di confermare in numero 2 rate la riscossione della TARI anno 2026 con le scadenze così stabilite:
 - a. 30 Settembre 2026 (acconto);
 - b. 1 dicembre 2026 (saldo);
 - c. con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

5. di stabilire la percentuale dei costi fissi a carico delle utenze domestiche al **56%** e quella a carico delle utenze non domestiche al **44%**;
6. di confermare che, anche per l'anno 2026, alle utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte fissa e variabile;
7. di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
8. di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti - TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
9. di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti - TARI deve essere sommata la componente perequativa *UR3,a* pari a € 6,00 ad utenza per anno;
10. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento TARI approvato con delibera odierna del Consiglio Comunale;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
12. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. n. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) il 1° gennaio 2026 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, al fine di dar seguito nel più breve tempo possibile ai contenuti della stessa, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 10;

voti contrari n. 5 (Consiglieri Cinquemani Stefano, De Msio Roberto, Sartori Adriana, Parise Flavio e Gecchele Nicola);

astenuti nessuno;

n.15 Consiglieri votanti e n.17 Consiglieri assegnati e in carica (assenti i Consiglieri Mettifogo Sara e Parise Viola)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per effetto dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di dare corso all'attività amministrativa.



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Macilotti Matteo
(Firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Martina Danese
(Firmato Digitalmente)

Allegato A)

Tariffa Utenze Domestiche Anno 2026	Superficie totale	Ka	Quota Fissa al mq	Kb	Quota Variabile
T0001 CAT. DOMESTICA 1	174896,07	0,8	0,2770 €	0,85	53,9103 €
T0001 CAT. DOMESTICA 2	211008,25	0,94	0,3255 €	1,45	91,9646 €
T0001 CAT. DOMESTICA 3	140170,52	1,05	0,3636 €	1,9	120,5053 €
T0001 CAT. DOMESTICA 4	128394,93	1,14	0,3948 €	2,3	145,8748 €
T0001 CAT. DOMESTICA 5	39714,04	1,23	0,4259 €	2,95	187,1003 €
T0001 CAT. DOMESTICA 6	25994,67	1,3	0,4502 €	3,5	221,9834 €
T0007 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE DEI RESIDENTI	43434,91	1,3	0,4502 €	0	- €

Tariffa Utenze Non Domestiche Anno 2026	Superficie totale	Kc	Quota Fissa al mq	Kd	Quota Variabile al mq
T0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	1631	0,4	0,4840 €	3,28	0,6267 €
T0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	10632	0,6	0,7260 €	4,9	0,9363 €
T0104 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	572	0,88	1,0648 €	7,21	1,3777 €
T0106 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1008	0,51	0,6171 €	4,22	0,8064 €
T0107 ALBERGHI CON RISTORANTE	3433	1,2	1,4520 €	9,85	1,8822 €
T0109 CASE DI CURA, RIPOSO E CASERME	4559	1	1,2100 €	8,2	1,5669 €
T0111 UFFICI, AGENZIE	8009	1,52	1,8392 €	12,45	2,3790 €
T0112 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	3952,63	0,61	0,7381 €	5,03	0,9611 €
T0113 NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	9229,47	1,41	1,7061 €	11,55	2,2070 €
T0114 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	935	1,8	2,1781 €	14,78	2,8242 €
T0115 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI OMBRELLI, ANTIQUARIO	974	0,83	1,0043 €	6,81	1,3013 €
T0117 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2072	1,48	1,7908 €	12,12	2,3159 €
T0118 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1247	1,03	1,2463 €	8,48	1,6204 €
T0119 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3400	1,41	1,7061 €	11,55	2,2070 €
T0120 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	90542,76	0,52	0,6292 €	6,81	1,3013 €
T0121 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	39554	0,71	0,8591 €	8,91	1,7025 €
T0122 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3895	5,57	6,7399 €	45,67	8,7267 €
T0123 MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE	280	4,85	5,8686 €	39,78	7,6012 €
T0124 BAR CAFFE PASTICCERIA	3605	4,54	5,4935 €	33,79	6,4566 €
T0125 SUPERMERCATO PANE PASTA MACELLERIA SALUMI FORMAGGI GENERI ALIM.	6793	2,02	2,4443 €	16,55	3,1624 €
T0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1438,25	1,54	1,8634 €	12,6	2,4076 €
T0127 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	324,95	7,17	8,6759 €	58,76	11,2279 €
T0130 DISCOTECHE NIGHT CLUB SPETTACOLO VIAGGIANTE	201	1,04	1,2584 €	8,56	1,6357 €



Proposta di Delibera di Consiglio n. 60 del 21/07/2026 - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



Proposta di Delibera di Consiglio n. **60** del **21/07/2026** - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione
Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 26

del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di luglio, alle ore 19:35, nella solita Sala Consigliare della Sede Municipale, a seguito convocazione in data 22/07/2026, prot. n. 13442 , regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 1^a convocazione, sotto la presidenza del sig. Macilotti Matteo.

Fatto l'appello dei consiglieri, risulta quanto segue:

Componente	Pres.	Ass.
NEGRO FILIPPO	Si	
MACIOTTI MATTEO	Si	
BERTOLI SOFIA	Si	
METTIFOGO SARA		Si
FAEDO GIACOMO	Si	
MASIERO MASSIMO	Si	
PARISE VIOLA		Si
LOVATO VIRGINIA	Si	
GROPPO SIMONE	Si	

Componente	Pres.	Ass.
FRACCA ELISA	Si	
BERTO ANTONIO	Si	
DAL TOE' STEFANO	Si	
CINQUEMANI STEFANO	Si	
SARTORI ADRIANA	Si	
PARISE FLAVIO	Si	
GECHELE NICOLA	Si	
DE MAIO ROBERTO	Si	

Componenti assegnati n.	17	- in carica n. 17
Componenti presenti n.	15	- assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Martina Danese, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'argomento sopra riportato.



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/05/2023, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per recepire le variazioni introdotte da ARERA con la delibera n. 12/2022/R/RIF del 18/01/2022;

Visti:

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito dalla legge 19 Dicembre 2019 n. 157, il quale all'art.57.bis, comma 2, ha previsto il riconoscimento automatico di un bonus sociale a favore degli utenti domestici che risultino in condizioni economico-sociali disagiate e siano titolari di una utenza ad uso domestico della TARI, gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 n.24 in Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 Marzo 2025 che individua i principi e i criteri per la definizione della modalità applicative del "bonus sociale rifiuti";
- la delibera ARERA n. 355 del 29/07/2025 con la quale sono state pubblicate le *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM,*



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

366/2021/R/COM, 55/2018/E/ID e al TICO" che definisce la modalità applicative del "bonus sociale rifiuti";

- il comunicato ARERA del 17.03.2026 e del 30 marzo 2026 "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)";

Considerato che:

- il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57 bis comma 2, è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico, pertanto la platea dei beneficiari è costituita dagli gli utenti domestici, nuclei familiari, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare con ISEE fino a € 9.530, elevato a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- l'agevolazione tariffaria, riconosciuta a livello nazionale, corrisponde ad una riduzione del 25% della TARI e che per la copertura dei costi ARERA ha istituito apposita componente perequativa (UR3) pari a € 6,00 applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito da CSEA secondo gli indirizzi di ARERA;

Dato atto che l'art. 10.6 dell' Allegato A alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com prevede che nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente;

Premesso che il legislatore ha introdotto il Bonus Sociale per i rifiuti urbani quale misura nazionale di sostegno economico in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, finalizzata a garantire una riduzione della TARI secondo criteri uniformi sul territorio nazionale;

Considerato che l'introduzione del Bonus Sociale comporta la necessità di coordinare il vigente Regolamento comunale TARI con la nuova disciplina nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra agevolazioni aventi finalità analoghe;

Rilevato che alcune riduzioni ed esenzioni attualmente previste dal Regolamento comunale perseguono finalità di carattere sociale e assistenziale che risultano ora in parte assorbite dalla nuova misura nazionale del Bonus Sociale Rifiuti;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 355 del 29/07/2025, mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad una revisione organica del sistema delle agevolazioni TARI, mediante l'abrogazione delle disposizioni regolamentari relative a riduzioni ed esenzioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo del vigente Regolamento TARI si procede a rimuovere i seguenti commi:

- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 5
- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 6
- Art. 22 – ESENZIONI - comma 1

Considerato altresì che tale intervento consente di:

- garantire maggiore uniformità ed equità applicativa;
- preservare gli equilibri finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto che la revisione regolamentare risulti coerente con i principi di efficacia, efficienza, equità tributaria e buon andamento dell'azione amministrativa;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Dato atto che permane comunque la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare, ove necessario, ulteriori misure di sostegno sociale mediante strumenti diversi dalla disciplina tariffaria della TARI, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi dell'Ente;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dal servizio tributi in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 36 articoli;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, di cui all'allegato 1, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs n. 267/00;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari "Programmazione Economica, Finanziaria e Contabilità e Statuto e Regolamenti" in data 20/07/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 del Capo Area 1 – Gestione Economico Finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

In conformità all'esito della votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la presente deliberazione viene votata col seguente esito:

presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Mettifogo Sara e Parise Viola)



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

votanti n. 15

voti favorevoli n. 10

voti contrari nessuno

astenuti n. 5 (Consiglieri Cinquemani Stefano, De Msio Roberto, Sartori Adriana, Parise Flavio e Gecchele Nicola)

D E L I B E R A

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, di modificare il Regolamento comunale per la disciplina della TARI- Tassa Rifiuti, mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
 2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
 3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
 4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.
- 2) Di abrogare i seguenti commi:
- i commi 5 e 6 dell'Art. 18 – RIDUZIONI del vigente Regolamento TARI;
 - il comma 1 dell'Art. 22 – ESENZIONI del vigente Regolamento TARI;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

- 3) Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)", composto da n. 36 articoli, come da allegato 1) alla presente deliberazione, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale assegnati;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- 6) di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Macilotti Matteo
(Firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Martina Danese
(Firmato Digitalmente)

COMUNE DI CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE N. 14/2026

La sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Dottorello, Revisore Unico dei Conti nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 luglio 2025 procede alla verifica della proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/07/2026 relativa alla *“Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”* che sarà adottata dal Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per martedì 28 luglio;

IL REVISORE

VISTE le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2025 relativa all'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2025 relativa all'approvazione del Bilancio Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta n. 1 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulla proposta di applicazione dei tributi locali e conseguentemente in merito al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Preso atto che

- con la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/05/2023 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per recepire le variazioni introdotte da ARERA con la delibera n. 12/2022/R/RIF del 18/01/2022;
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito dalla legge 19 Dicembre 2019 n. 157 all'art.57.bis, comma 2, ha previsto il riconoscimento automatico di un bonus sociale a favore degli utenti domestici che risultino in condizioni economico-sociali disagiate e siano titolari di una utenza ad uso domestico della TARI, gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 n.24 in Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 Marzo 2025 individua i principi e i criteri per la definizione della modalità applicative del “bonus sociale rifiuti

Vista la proposta del nuovo regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, attraverso la quale si dispone l'adeguamento della disciplina alle Legge n. 111/2023 e dei relativi decreti attuativi;

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 355 del 29/07/2025, mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad una revisione organica del sistema delle agevolazioni TARI, mediante l'abrogazione delle disposizioni regolamentari relative a riduzioni ed esenzioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo del vigente Regolamento TARI si procede a rimuovere i seguenti commi:

- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 5 e 6;
- Art. 22 – ESENZIONI - comma 1;

Considerato altresì che tale intervento consente di:

- garantire maggiore uniformità ed equità applicativa;
- preservare gli equilibri finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto che la revisione regolamentare risulti coerente con i principi di efficacia, efficienza, equità tributaria e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che permane comunque la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare, ove necessario, ulteriori misure di sostegno sociale mediante strumenti diversi dalla disciplina tariffaria della TARI, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

ESPRIME

Parere favorevole alle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/07/2026 "Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"

Chiampo, 27/07/2026

IL REVISORE

Mariateresa dott.ssa Dottorello



Mariateresa Dottorello
27/07/2026 08:35:34 UTC+0200



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Gestione Economica - Finanziaria
Servizio Tributi

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.
Del 28/07/2026**

Indice	 pag.
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI	4
Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO	8
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	9
Articolo 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	9
Articolo 7 ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	11
Articolo 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	12
Articolo 9 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	12
Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	13
Articolo 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	14
Articolo 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...	14
Articolo 13 PIANO FINANZIARIO.....	15
Articolo 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
Articolo 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	16
Articolo 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	17
Articolo 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	17
Articolo 18 RIDUZIONI.....	18
Articolo 18 bis.....	18
BONUS SOCIALE RIFIUTI.....	18
Articolo 19	19
RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	19
Articolo 20 RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE	20
Articolo 21 COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Articolo 22 ESENZIONI	22
Articolo 23 AGEVOLAZIONI	23
Articolo 24 TRIBUTO GIORNALIERO.....	23
Articolo 25 TRIBUTO PROVINCIALE.....	24
Articolo 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	24
Articolo 27 MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.....	26
Articolo 28 RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	27
Articolo 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	28
Articolo 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29
Articolo 31 ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO	30
Articolo 32 SANZIONI ED INTERESSI	30
Articolo 33 VERSAMENTI RATEALI	31
Articolo 34 CONTENZIOSO	32
Articolo 35 ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO.....	32
Articolo 36 NORME DI RINVIO.....	32

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Chiampo della TARI -Tassa Rifiuti- istituita dall'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni ARERA in materia (deliberazione 443/2019 e ss mm ii), ed il DL 116/2020, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per il Comune di Chiampo la TARI viene disciplinata col presente regolamento ed ha natura tributaria, non intendendo l'ente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (luce, acqua, gas) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. A seguito dell'antrata in vigore del DL 116/2020:
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali ad esempio quelli indicati nei punti d), g), h). Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas):
 - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri anche se da questi separati;
 - b) il vano scale interno all'abitazione;
 - c) il posto auto coperto a uso esclusivo;
 - d) tettoia;
 - e) la cantina delle abitazioni;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - g) la superficie coperta, in proiezione verticale, delle terrazze¹ con profondità di almeno metri 2,00 metri;
 - h) la superficie coperta, in proiezione verticale, da portico² con una dimensione minima di metri 1,50 e l'altra di metri 2,50;
 - i) mense, locali di servizio, uffici, superfici espositive, magazzini e depositi, delle utenze non domestiche.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

¹ Accessorio coperto su piani rialzati.

² Accessorio coperto a livello piano terra.

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni per la relativa esclusione;
- locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
 - mediante perizia tecnica di un professionista iscritto all'apposito Albo;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le soffitte, i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 mt.;
- i locali adibiti a legnaia;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore fornisca idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali telefoniche, server, forni essiccatoi, celle frigorifere e impianti a ciclo chiuso silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - la superficie delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra e i locali adibiti all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale, secondo l'art. 2135 del Codice Civile;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, terrazzi scoperti, terrazzi e poggioli coperti con profondità inferiore a mt. 2;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta;

- e) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 7

ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette a tassazione:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate o il MUD entro la data di scadenza dello stesso.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 L 147/2013, ovvero l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, ove la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138, la superficie assoggettabile a tassazione è costituita da quella calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta comunque quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali, di cui ai precedenti commi, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quelle di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Articolo 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Sono esenti dal tributo: scuole materne, dell'obbligo e scuole superiori da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;

Articolo 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti speciali avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario e relativi allegati vengono redatti in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche dei soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone fisiche che hanno stabilito altrove la propria residenza.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello che risulta dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune, ed è computato su base giornaliera.
4. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato nella tabella (1) che riporta i parametri indicati dall'art. 9 della L.R. Veneto n° 10 del 02/04/1996.

Tabella (1)

Superficie (metri quadrati)	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 metri quadrati	1
Superiore a 46 fino a 70	2
Superiore a 70 fino a 85	3
Superiore a 85 fino a 95	4
Superiore a 95 fino a 110	5
Superiore a 110	6

7. Il dispositivo di cui al comma 6 si applica anche per gli alloggi a disposizione delle persone giuridiche occupate da persone non residenti.

8. Per le abitazioni tenute a disposizione³ la tariffa è calcolata nella sola parte fissa considerando un numero di componenti pari a 6 purché l'abitazione non sia concessa in locazione o in comodato.
9. Per le abitazioni adibite a B&B, a conduzione familiare, la tariffa è calcolata considerando la superficie totale dell'immobile sommando i componenti del nucleo familiare ad ulteriori n.2 componenti per ogni stanza locata/da locare, fino al massimo di 6 persone per unità.

Articolo 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa vigente;
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto previsto al successivo articolo "rimborsi e compensazione";
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione;
5. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 24 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b. per le utenze non domestiche, la persona giuridica o il titolare dell'attività, ed in solido il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

Articolo 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

³ Abitazione tenuta a disposizione: abitazione con almeno uno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o di gas) attivati.

Articolo 18

RIDUZIONI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte fissa e variabile, stabilita di anno in anno con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Se presentata entro il 30 giugno la riduzione si applica dalla data di presentazione, se presentata in data successiva si applica dall'01/01 dell'anno successivo.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Articolo 19

RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 prima periodo della L. 147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di Attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE - AUTOFFICINE- GOMMISTI -ELETTRAUTO	50%
VERNICIATURA INDUSTRIALE- GALVANOTECNICI -FONDERIE - LAVORAZIONE DELLE PELLI E MATERIE PLASTICHE	50%
INDUSTRIA CARTARIA	40%
ALTRE CATEGORIE	20%

- 2 La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

Rimangono assoggettate a tassazione le restanti aree e superfici dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- 3 Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. In particolare dovrà essere prodotta adeguata

documentazione planimetria che individui le superfici o porzioni di esse dove si formano rifiuti speciali e/o pericolosi e/o urbani. Dovrà inoltre essere dimostrato, su richiesta dell'ufficio competente, idonea documentazione atta a dimostrare lo smaltimento autonomo (modello MUD).

Articolo 20

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 25% in relazione alla quantità di rifiuti speciali prodotti nei locali situati nel Comune di Chiampo, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti speciali avviati al riciclo e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999, mediante utilizzo della seguente formula:
 - $R\% \text{ (percentuale di avvio al riciclo)} = \frac{rd}{mq \cdot Kd} \cdot 100$ (quantità di rifiuti avviati al riciclo) / (rifiuti producibili = mq * Kd)
 - E rapportando = $R\% \cdot 25 / 100$
4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Chiampo e riportanti le quantità precise di quanto avviato al riciclo, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Articolo 21

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata tramite apposita comunicazione.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed avrà effetto in via continuativa anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione dell'utente.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale contenente l'indicazione dei quantitativi di rifiuto avviati al recupero divisi per categoria merceologica e l'indicazione dell'azienda che ha provveduto al recupero. Tale comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare il corretto recupero dei rifiuti urbani. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC all'Ente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 22 ***ESENZIONI***

1. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle esenzioni tariffarie, per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 23

AGEVOLAZIONI

1. Si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile per le attività agrituristiche che svolgono l'attività per un numero di giorni di inferiori ai 210 annui, come evidenziato nei piani agrituristiche, qualora dette attività intendano avvalersi del servizio pubblico, applicando, a seconda dell'attività svolta, la categoria merceologica riferibile alla tipologia di attività prevalentemente (ristorazione/alberghiera ecc.).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della L. n. 549/95 il tributo, su istanza, può essere ridotto del 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
3. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle agevolazioni tariffarie per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

- 6. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla homepage del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
- 7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero

nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 27

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente, per la fruizione del servizio, una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto indicato nel documento di riscossione. Anche se in base al combinato disposto dell'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012 e dell'art. 2, c. 2, del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, è obbligatorio l'utilizzo del sistema PagoPa, in autoliquidazione è possibile l'utilizzo del modello F24.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. La riscossione degli importi dovuti viene effettuata in via ordinaria con 2 rate scadenti il 30 settembre e 1 dicembre. Le date di scadenza dei versamenti annuali possono essere modificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali del tributo, qualora lo richiedessero particolari esigenze di natura tecnica o amministrativa.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate per le seguenti fattispecie:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
11. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento).

Articolo 28

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni sull'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati.
2. I reclami e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali contenenti i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - cognome e nome, codice fiscale o partita Iva;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile recerirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati obbligatori di cui al precedente comma.
4. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e

alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- Richiesta informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - Reclamo scritto: entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
5. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
- a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti.
6. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 5, devono essere riportati:
- a) La valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) La descrizione della eventuale documentazione allegata.
7. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 5, l'esito della verifica ed in particolare:
- a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
8. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 28/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione di ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta TARI e/o IMU fermo

restando il divieto di compensazione con l'eventuale quota statale. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme inferiori ad € 12,00 su base annua.

Articolo 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.
2. Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:
 - a) possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari;
 - b) può essere richiesta al contribuente l'esibizione di planimetrie dei locali e delle aree comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L'Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
 - c) il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell'immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;
 - d) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la rilevazione diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima, anche telefonicamente.
3. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal Comune.
4. L'Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in metri quadrati) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed

industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 31

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO

1. In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme/infedele dichiarazione.
2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui all'articolo 1.24 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.
3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 30 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta sia per i provvedimenti di accertamento e di rimborso. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33 **VERSAMENTI RATEALI**

1. Su richiesta del contribuente, per le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 4.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472 del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
Il versamento può essere così ripartito:
 - fino a € 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 fino a € 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 rate mensili.L'importo minimo per ciascuna rata deve essere almeno pari ad € 50,00.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, salvo diverso accordo col contribuente.

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Articolo 34 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Articolo 35 **ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
2. Si stabilisce che i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi quando l'imposta annua dovuta e/o da rimborsare è inferiore ad € 12,00.

Articolo 36 **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di TARI.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A:

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER I COMUNI OLTRE I 5.000 ABITANTI

(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
(2) Cinematografi e teatri
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
(5) Stabilimenti balneari
(6) Esposizioni, autosaloni
(7) Alberghi con ristorante
(8) Alberghi senza ristorante
(9) Case di cura e riposo
(10) Ospedali
(11) Uffici, agenzie
(12) Banche, istituti di credito e studi professionali
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
(16) Banchi di mercato beni durevoli
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
(20) Attività industriali con capannoni di produzione
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub
(23) Mense, birrerie, amburgherie
(24) Bar, caffè, pasticceria
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
(28) Ipermercati di generi misti
(29) Banchi di mercato genere alimentari
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante



Proposta di Delibera di Consiglio n. 59 del 21/07/2026 - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
----------------	--

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



Proposta di Delibera di Consiglio n. 59 del 21/07/2026 - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
----------------	--

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione
Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 26

del 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di luglio, alle ore 19:35, nella solita Sala Consigliare della Sede Municipale, a seguito convocazione in data 22/07/2026, prot. n. 13442 , regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 1^a convocazione, sotto la presidenza del sig. Macilotti Matteo.

Fatto l'appello dei consiglieri, risulta quanto segue:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
NEGRO FILIPPO	Si		FRACCA ELISA	Si	
MACIOTTI MATTEO	Si		BERTO ANTONIO	Si	
BERTOLI SOFIA	Si		DAL TOE' STEFANO	Si	
METTIFOGO SARA		Si	CINQUEMANI STEFANO	Si	
FAEDO GIACOMO	Si		SARTORI ADRIANA	Si	
MASIERO MASSIMO	Si		PARISE FLAVIO	Si	
PARISE VIOLA		Si	GECHELE NICOLA	Si	
LOVATO VIRGINIA	Si		DE MAIO ROBERTO	Si	
GROPPO SIMONE	Si				

Componenti assegnati n.	17	- in carica n. 17
Componenti presenti n.	15	- assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Martina Danese, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 54, comma 5°, dello Statuto Comunale.

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'argomento sopra riportato.



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/05/2023, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per recepire le variazioni introdotte da ARERA con la delibera n. 12/2022/R/RIF del 18/01/2022;

Visti:

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito dalla legge 19 Dicembre 2019 n. 157, il quale all'art.57.bis, comma 2, ha previsto il riconoscimento automatico di un bonus sociale a favore degli utenti domestici che risultino in condizioni economico-sociali disagiate e siano titolari di una utenza ad uso domestico della TARI, gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 n.24 in Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 Marzo 2025 che individua i principi e i criteri per la definizione della modalità applicative del "bonus sociale rifiuti";
- la delibera ARERA n. 355 del 29/07/2025 con la quale sono state pubblicate le *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM,*



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

366/2021/R/COM, 55/2018/E/ID e al TICO" che definisce la modalità applicative del "bonus sociale rifiuti";

- il comunicato ARERA del 17.03.2026 e del 30 marzo 2026 "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR)";

Considerato che:

- il "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57 bis comma 2, è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico, pertanto la platea dei beneficiari è costituita dagli gli utenti domestici, nuclei familiari, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare con ISEE fino a € 9.530, elevato a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;
- l'agevolazione tariffaria, riconosciuta a livello nazionale, corrisponde ad una riduzione del 25% della TARI e che per la copertura dei costi ARERA ha istituito apposita componente perequativa (UR3) pari a € 6,00 applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito da CSEA secondo gli indirizzi di ARERA;

Dato atto che l'art. 10.6 dell' Allegato A alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com prevede che nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente;

Premesso che il legislatore ha introdotto il Bonus Sociale per i rifiuti urbani quale misura nazionale di sostegno economico in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, finalizzata a garantire una riduzione della TARI secondo criteri uniformi sul territorio nazionale;

Considerato che l'introduzione del Bonus Sociale comporta la necessità di coordinare il vigente Regolamento comunale TARI con la nuova disciplina nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra agevolazioni aventi finalità analoghe;

Rilevato che alcune riduzioni ed esenzioni attualmente previste dal Regolamento comunale perseguono finalità di carattere sociale e assistenziale che risultano ora in parte assorbite dalla nuova misura nazionale del Bonus Sociale Rifiuti;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 355 del 29/07/2025, mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad una revisione organica del sistema delle agevolazioni TARI, mediante l'abrogazione delle disposizioni regolamentari relative a riduzioni ed esenzioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo del vigente Regolamento TARI si procede a rimuovere i seguenti commi:

- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 5
- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 6
- Art. 22 – ESENZIONI - comma 1

Considerato altresì che tale intervento consente di:

- garantire maggiore uniformità ed equità applicativa;
- preservare gli equilibri finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto che la revisione regolamentare risulti coerente con i principi di efficacia, efficienza, equità tributaria e buon andamento dell'azione amministrativa;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Dato atto che permane comunque la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare, ove necessario, ulteriori misure di sostegno sociale mediante strumenti diversi dalla disciplina tariffaria della TARI, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi dell'Ente;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dal servizio tributi in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 36 articoli;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2026;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, di cui all'allegato 1, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs n. 267/00;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari "Programmazione Economica, Finanziaria e Contabilità e Statuto e Regolamenti" in data 20/07/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 del Capo Area 1 – Gestione Economico Finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

In conformità all'esito della votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la presente deliberazione viene votata col seguente esito:

presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Mettifogo Sara e Parise Viola)



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

votanti n. 15

voti favorevoli n. 10

voti contrari nessuno

astenuti n. 5 (Consiglieri Cinquemani Stefano, De Msio Roberto, Sartori Adriana, Parise Flavio e Gecchele Nicola)

D E L I B E R A

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, di modificare il Regolamento comunale per la disciplina della TARI- Tassa Rifiuti, mediante l'inserimento del seguente articolo:

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
 2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
 3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
 4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.
- 2) Di abrogare i seguenti commi:
- i commi 5 e 6 dell'Art. 18 – RIDUZIONI del vigente Regolamento TARI;
 - il comma 1 dell'Art. 22 – ESENZIONI del vigente Regolamento TARI;



CITTA' di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

- 3) Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 36 articoli, come da allegato 1) alla presente deliberazione, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale assegnati;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- 6) di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Macilotti Matteo
(Firmato Digitalmente)

Il Segretario Comunale
Martina Danese
(Firmato Digitalmente)

COMUNE DI CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE N. 14/2026

La sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Dottorello, Revisore Unico dei Conti nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 luglio 2025 procede alla verifica della proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/07/2026 relativa alla *"Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"* che sarà adottata dal Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per martedì 28 luglio;

IL REVISORE

VISTE le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2025 relativa all'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2025 relativa all'approvazione del Bilancio Previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta n. 1 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulla proposta di applicazione dei tributi locali e conseguentemente in merito al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Preso atto che

- con la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30/05/2023 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per recepire le variazioni introdotte da ARERA con la delibera n. 12/2022/R/RIF del 18/01/2022;
- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito dalla legge 19 Dicembre 2019 n. 157 all'art.57.bis, comma 2, ha previsto il riconoscimento automatico di un bonus sociale a favore degli utenti domestici che risultino in condizioni economico-sociali disagiate e siano titolari di una utenza ad uso domestico della TARI, gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 n.24 in Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 Marzo 2025 individua i principi e i criteri per la definizione della modalità applicative del "bonus sociale rifiuti

Vista la proposta del nuovo regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, attraverso la quale si dispone l'adeguamento della disciplina alle Legge n. 111/2023 e dei relativi decreti attuativi;

Ravvisata, pertanto la necessità di modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di recepire i contenuti del suddetto DPCM 21/01/2025, n. 24 e della deliberazione ARERA n. 355 del 29/07/2025, mediante l'inserimento del seguente articolo:

*Articolo 18 bis***BONUS SOCIALE RIFIUTI**

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Ritenuto inoltre opportuno procedere ad una revisione organica del sistema delle agevolazioni TARI, mediante l'abrogazione delle disposizioni regolamentari relative a riduzioni ed esenzioni non più coerenti con il nuovo quadro normativo del vigente Regolamento TARI si procede a rimuovere i seguenti commi:

- Art. 18 – RIDUZIONI - comma 5 e 6;
- Art. 22 – ESENZIONI - comma 1;

Considerato altresì che tale intervento consente di:

- garantire maggiore uniformità ed equità applicativa;
- preservare gli equilibri finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio di integrale copertura dei costi previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto che la revisione regolamentare risulti coerente con i principi di efficacia, efficienza, equità tributaria e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che permane comunque la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare, ove necessario, ulteriori misure di sostegno sociale mediante strumenti diversi dalla disciplina tariffaria della TARI, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Considerata la coerenza del regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

ESPRIME

Parere favorevole alle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dalla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/07/2026 "Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"

Chiampo, 27/07/2026

IL REVISORE

Mariateresa dott.ssa Dottorello



Mariateresa Dottorello
27/07/2026 08:35:34 UTC+0200



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Gestione Economica - Finanziaria
Servizio Tributi

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.
Del 28/07/2026**

Indice	 pag.
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI	4
Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO	8
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	9
Articolo 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	9
Articolo 7 ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	11
Articolo 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	12
Articolo 9 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	12
Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	13
Articolo 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	14
Articolo 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...	14
Articolo 13 PIANO FINANZIARIO.....	15
Articolo 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
Articolo 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	16
Articolo 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	17
Articolo 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	17
Articolo 18 RIDUZIONI.....	18
Articolo 18 bis.....	18
BONUS SOCIALE RIFIUTI.....	18
Articolo 19	19
RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	19
Articolo 20 RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE	20
Articolo 21 COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Articolo 22 ESENZIONI	22
Articolo 23 AGEVOLAZIONI	23
Articolo 24 TRIBUTO GIORNALIERO.....	23
Articolo 25 TRIBUTO PROVINCIALE.....	24
Articolo 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	24
Articolo 27 MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.....	26
Articolo 28 RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	27
Articolo 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	28
Articolo 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29
Articolo 31 ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO	30
Articolo 32 SANZIONI ED INTERESSI	30
Articolo 33 VERSAMENTI RATEALI	31
Articolo 34 CONTENZIOSO	32
Articolo 35 ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO.....	32
Articolo 36 NORME DI RINVIO.....	32

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Chiampo della TARI -Tassa Rifiuti- istituita dall'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni ARERA in materia (deliberazione 443/2019 e ss mm ii), ed il DL 116/2020, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per il Comune di Chiampo la TARI viene disciplinata col presente regolamento ed ha natura tributaria, non intendendo l'ente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (luce, acqua, gas) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. A seguito dell'antrata in vigore del DL 116/2020:
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3 **SOGGETTO ATTIVO**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali ad esempio quelli indicati nei punti d), g), h). Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas):
 - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri anche se da questi separati;
 - b) il vano scale interno all'abitazione;
 - c) il posto auto coperto a uso esclusivo;
 - d) tettoia;
 - e) la cantina delle abitazioni;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - g) la superficie coperta, in proiezione verticale, delle terrazze¹ con profondità di almeno metri 2,00 metri;
 - h) la superficie coperta, in proiezione verticale, da portico² con una dimensione minima di metri 1,50 e l'altra di metri 2,50;
 - i) mense, locali di servizio, uffici, superfici espositive, magazzini e depositi, delle utenze non domestiche.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

¹ Accessorio coperto su piani rialzati.

² Accessorio coperto a livello piano terra.

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni per la relativa esclusione;
- locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
 - mediante perizia tecnica di un professionista iscritto all'apposito Albo;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le soffitte, i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 mt.;
- i locali adibiti a legnaia;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore fornisca idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali telefoniche, server, forni essiccatoi, celle frigorifere e impianti a ciclo chiuso silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - la superficie delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra e i locali adibiti all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale, secondo l'art. 2135 del Codice Civile;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, terrazzi scoperti, terrazzi e poggioli coperti con profondità inferiore a mt. 2;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta;

- e) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 7

ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette a tassazione:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate o il MUD entro la data di scadenza dello stesso.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 L 147/2013, ovvero l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, ove la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138, la superficie assoggettabile a tassazione è costituita da quella calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta comunque quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali, di cui ai precedenti commi, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quelle di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Articolo 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Sono esenti dal tributo: scuole materne, dell'obbligo e scuole superiori da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;

Articolo 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti speciali avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario e relativi allegati vengono redatti in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche dei soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone fisiche che hanno stabilito altrove la propria residenza.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello che risulta dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune, ed è computato su base giornaliera.
4. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato nella tabella (1) che riporta i parametri indicati dall'art. 9 della L.R. Veneto n° 10 del 02/04/1996.

Tabella (1)

Superficie (metri quadrati)	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 metri quadrati	1
Superiore a 46 fino a 70	2
Superiore a 70 fino a 85	3
Superiore a 85 fino a 95	4
Superiore a 95 fino a 110	5
Superiore a 110	6

7. Il dispositivo di cui al comma 6 si applica anche per gli alloggi a disposizione delle persone giuridiche occupate da persone non residenti.

8. Per le abitazioni tenute a disposizione³ la tariffa è calcolata nella sola parte fissa considerando un numero di componenti pari a 6 purché l'abitazione non sia concessa in locazione o in comodato.
9. Per le abitazioni adibite a B&B, a conduzione familiare, la tariffa è calcolata considerando la superficie totale dell'immobile sommando i componenti del nucleo familiare ad ulteriori n.2 componenti per ogni stanza locata/da locare, fino al massimo di 6 persone per unità.

Articolo 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa vigente;
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto previsto al successivo articolo "rimborsi e compensazione";
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione;
5. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 24 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b. per le utenze non domestiche, la persona giuridica o il titolare dell'attività, ed in solido il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

Articolo 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

³ Abitazione tenuta a disposizione: abitazione con almeno uno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o di gas) attivati.

Articolo 18 ***RIDUZIONI***

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte fissa e variabile, stabilita di anno in anno con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Se presentata entro il 30 giugno la riduzione si applica dalla data di presentazione, se presentata in data successiva si applica dall'01/01 dell'anno successivo.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 18 bis ***BONUS SOCIALE RIFIUTI***

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Articolo 19

RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 prima periodo della L. 147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di Attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE - AUTOFFICINE- GOMMISTI -ELETTRAUTO	50%
VERNICIATURA INDUSTRIALE- GALVANOTECNICI -FONDERIE - LAVORAZIONE DELLE PELLI E MATERIE PLASTICHE	50%
INDUSTRIA CARTARIA	40%
ALTRE CATEGORIE	20%

- 2 La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

Rimangono assoggettate a tassazione le restanti aree e superfici dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- 3 Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. In particolare dovrà essere prodotta adeguata

documentazione planimetria che individui le superfici o porzioni di esse dove si formano rifiuti speciali e/o pericolosi e/o urbani. Dovrà inoltre essere dimostrato, su richiesta dell'ufficio competente, idonea documentazione atta a dimostrare lo smaltimento autonomo (modello MUD).

Articolo 20

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 25% in relazione alla quantità di rifiuti speciali prodotti nei locali situati nel Comune di Chiampo, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti speciali avviati al riciclo e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999, mediante utilizzo della seguente formula:
 - $R\% \text{ (percentuale di avvio al riciclo)} = \frac{rd \text{ (quantità di rifiuti avviati al riciclo)} \times 100}{rp \text{ (rifiuti producibili) = } mq \times Kd}$
 - E rapportando $= R\% \times 25 / 100$
4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Chiampo e riportanti le quantità precise di quanto avviato al riciclo, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Articolo 21

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata tramite apposita comunicazione.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed avrà effetto in via continuativa anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione dell'utente.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale contenente l'indicazione dei quantitativi di rifiuto avviati al recupero divisi per categoria merceologica e l'indicazione dell'azienda che ha provveduto al recupero. Tale comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare il corretto recupero dei rifiuti urbani. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC all'Ente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 22 **ESENZIONI**

1. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle esenzioni tariffarie, per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 23

AGEVOLAZIONI

1. Si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile per le attività agrituristiche che svolgono l'attività per un numero di giorni di inferiori ai 210 annui, come evidenziato nei piani agrituristiche, qualora dette attività intendano avvalersi del servizio pubblico, applicando, a seconda dell'attività svolta, la categoria merceologica riferibile alla tipologia di attività prevalentemente (ristorazione/alberghiera ecc.).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della L. n. 549/95 il tributo, su istanza, può essere ridotto del 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
3. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle agevolazioni tariffarie per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.
6. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla homepage del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
 7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero

nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 27

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente, per la fruizione del servizio, una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto indicato nel documento di riscossione. Anche se in base al combinato disposto dell'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012 e dell'art. 2, c. 2, del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, è obbligatorio l'utilizzo del sistema PagoPa, in autoliquidazione è possibile l'utilizzo del modello F24.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. La riscossione degli importi dovuti viene effettuata in via ordinaria con 2 rate scadenti il 30 settembre e 1 dicembre. Le date di scadenza dei versamenti annuali possono essere modificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali del tributo, qualora lo richiedessero particolari esigenze di natura tecnica o amministrativa.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate per le seguenti fattispecie:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
11. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento).

Articolo 28

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni sull'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati.
2. I reclami e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali contenenti i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - cognome e nome, codice fiscale o partita Iva;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile recerirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati obbligatori di cui al precedente comma.
4. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e

alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- Richiesta informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - Reclamo scritto: entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
5. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti.
 6. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 5, devono essere riportati:
 - a) La valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) La descrizione della eventuale documentazione allegata.
 7. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 5, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
 8. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 28/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione di ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta TARI e/o IMU fermo

restando il divieto di compensazione con l'eventuale quota statale. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme inferiori ad € 12,00 su base annua.

Articolo 30 ***VERIFICHE ED ACCERTAMENTI***

1. Il Comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.
2. Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:
 - a) possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari;
 - b) può essere richiesta al contribuente l'esibizione di planimetrie dei locali e delle aree comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L'Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
 - c) il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell'immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;
 - d) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la rilevazione diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima, anche telefonicamente.
3. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal Comune.
4. L'Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in metri quadrati) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed

industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 31 **ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO**

1. In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme/infedele dichiarazione.
2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui all'articolo 1.24 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.
3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 30 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta sia per i provvedimenti di accertamento e di rimborso. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33 **VERSAMENTI RATEALI**

1. Su richiesta del contribuente, per le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 4.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472 del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
Il versamento può essere così ripartito:
 - fino a € 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 fino a € 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 rate mensili.
 L'importo minimo per ciascuna rata deve essere almeno pari ad € 50,00.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, salvo diverso accordo col contribuente.

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Articolo 34 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Articolo 35 **ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
2. Si stabilisce che i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi quando l'imposta annua dovuta e/o da rimborsare è inferiore ad € 12,00.

Articolo 36 **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di TARI.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A:

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER I COMUNI OLTRE I 5.000 ABITANTI

(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
(2) Cinematografi e teatri
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
(5) Stabilimenti balneari
(6) Esposizioni, autosaloni
(7) Alberghi con ristorante
(8) Alberghi senza ristorante
(9) Case di cura e riposo
(10) Ospedali
(11) Uffici, agenzie
(12) Banche, istituti di credito e studi professionali
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
(16) Banchi di mercato beni durevoli
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
(20) Attività industriali con capannoni di produzione
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub
(23) Mense, birrerie, amburgherie
(24) Bar, caffè, pasticceria
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
(28) Ipermercati di generi misti
(29) Banchi di mercato genere alimentari
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante



Proposta di Delibera di Consiglio n. **59** del **21/07/2026** - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



Proposta di Delibera di Consiglio n. 59 del 21/07/2026 - AREA 1 – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Chiampo, lì 21/07/2026

IL CAPO AREA GESTIONE ECONOMICA-
FINANZIARIA

Dott.ssa Elisabetta Zini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Gestione Economica - Finanziaria
Servizio Tributi

Allegato 1)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

**Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.
Del 28/07/2026**

Indice	 pag.
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI	4
Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO	8
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	9
Articolo 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	9
Articolo 7 ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	11
Articolo 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	12
Articolo 9 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	12
Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	13
Articolo 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	14
Articolo 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...	14
Articolo 13 PIANO FINANZIARIO.....	15
Articolo 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
Articolo 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	16
Articolo 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	17
Articolo 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	17
Articolo 18 RIDUZIONI.....	18
Articolo 18 bis.....	18
BONUS SOCIALE RIFIUTI.....	18
Articolo 19	19
RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	19
Articolo 20 RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE	20
Articolo 21 COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Articolo 22 ESENZIONI	22
Articolo 23 AGEVOLAZIONI	23
Articolo 24 TRIBUTO GIORNALIERO.....	23
Articolo 25 TRIBUTO PROVINCIALE.....	24
Articolo 26 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	24
Articolo 27 MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.....	26
Articolo 28 RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	27
Articolo 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	28
Articolo 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	29
Articolo 31 ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO	30
Articolo 32 SANZIONI ED INTERESSI	30
Articolo 33 VERSAMENTI RATEALI	31
Articolo 34 CONTENZIOSO	32
Articolo 35 ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO.....	32
Articolo 36 NORME DI RINVIO.....	32

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Chiampo della TARI -Tassa Rifiuti- istituita dall'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni ARERA in materia (deliberazione 443/2019 e ss mm ii), ed il DL 116/2020, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per il Comune di Chiampo la TARI viene disciplinata col presente regolamento ed ha natura tributaria, non intendendo l'ente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (luce, acqua, gas) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. A seguito dell'antrata in vigore del DL 116/2020:
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali ad esempio quelli indicati nei punti d), g), h). Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas):
 - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri anche se da questi separati;
 - b) il vano scale interno all'abitazione;
 - c) il posto auto coperto a uso esclusivo;
 - d) tettoia;
 - e) la cantina delle abitazioni;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - g) la superficie coperta, in proiezione verticale, delle terrazze¹ con profondità di almeno metri 2,00 metri;
 - h) la superficie coperta, in proiezione verticale, da portico² con una dimensione minima di metri 1,50 e l'altra di metri 2,50;
 - i) mense, locali di servizio, uffici, superfici espositive, magazzini e depositi, delle utenze non domestiche.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

¹ Accessorio coperto su piani rialzati.

² Accessorio coperto a livello piano terra.

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica); l'assenza di tali servizi deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni per la relativa esclusione;
- locali dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
 - mediante perizia tecnica di un professionista iscritto all'apposito Albo;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le soffitte, i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 mt.;
- i locali adibiti a legnaia;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore fornisca idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali telefoniche, server, forni essiccatoi, celle frigorifere e impianti a ciclo chiuso silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - la superficie delle aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra e i locali adibiti all'esercizio dell'attività agricola a titolo principale, secondo l'art. 2135 del Codice Civile;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, terrazzi scoperti, terrazzi e poggioli coperti con profondità inferiore a mt. 2;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta;

- e) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 7

ESCLUSIONE D'OBBLIGO DI CONFERIMENTO O NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette a tassazione:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate o il MUD entro la data di scadenza dello stesso.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 L 147/2013, ovvero l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, ove la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138, la superficie assoggettabile a tassazione è costituita da quella calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta comunque quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali, di cui ai precedenti commi, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quelle di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Articolo 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Sono esenti dal tributo: scuole materne, dell'obbligo e scuole superiori da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;

Articolo 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti speciali avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario e relativi allegati vengono redatti in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche dei soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone fisiche che hanno stabilito altrove la propria residenza.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello che risulta dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune, ed è computato su base giornaliera.
4. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato nella tabella (1) che riporta i parametri indicati dall'art. 9 della L.R. Veneto n° 10 del 02/04/1996.

Tabella (1)

Superficie (metri quadrati)	Numero convenzionale occupanti
Fino a 46 metri quadrati	1
Superiore a 46 fino a 70	2
Superiore a 70 fino a 85	3
Superiore a 85 fino a 95	4
Superiore a 95 fino a 110	5
Superiore a 110	6

7. Il dispositivo di cui al comma 6 si applica anche per gli alloggi a disposizione delle persone giuridiche occupate da persone non residenti.

8. Per le abitazioni tenute a disposizione³ la tariffa è calcolata nella sola parte fissa considerando un numero di componenti pari a 6 purché l'abitazione non sia concessa in locazione o in comodato.
9. Per le abitazioni adibite a B&B, a conduzione familiare, la tariffa è calcolata considerando la superficie totale dell'immobile sommando i componenti del nucleo familiare ad ulteriori n.2 componenti per ogni stanza locata/da locare, fino al massimo di 6 persone per unità.

Articolo 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di scadenza previsti dalla normativa vigente;
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto previsto al successivo articolo "rimborsi e compensazione";
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione;
5. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 24 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b. per le utenze non domestiche, la persona giuridica o il titolare dell'attività, ed in solido il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

Articolo 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

³ Abitazione tenuta a disposizione: abitazione con almeno uno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o di gas) attivati.

Articolo 18

RIDUZIONI

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte fissa e variabile, stabilita di anno in anno con deliberazione di Consiglio Comunale.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. Se presentata entro il 30 giugno la riduzione si applica dalla data di presentazione, se presentata in data successiva si applica dall'01/01 dell'anno successivo.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 18 bis

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità pregresse a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune invia al soggetto un sollecito di pagamento con notifica (per mezzo di raccomandata, PEC o messo comunale). Il sollecito di pagamento dovrà indicare che l'agevolazione spettante, in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica, sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento. In presenza di morosità riferite a più annualità non prescritte, l'importo dell'agevolazione sarà trattenuto prioritariamente a compensazione del debito relativo all'annualità più vetusta tra quelle oggetto di notifica, procedendo progressivamente verso le annualità successive fino a concorrenza dell'importo dovuto.
4. L'importo, trattenuto a compensazione dal Comune, è scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione.

Articolo 19

RIDUZIONE DI SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 prima periodo della L. 147/13 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di Attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE - AUTOFFICINE- GOMMISTI -ELETTRAUTO	50%
VERNICIATURA INDUSTRIALE- GALVANOTECNICI -FONDERIE - LAVORAZIONE DELLE PELLI E MATERIE PLASTICHE	50%
INDUSTRIA CARTARIA	40%
ALTRE CATEGORIE	20%

- 2 La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

Rimangono assoggettate a tassazione le restanti aree e superfici dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- 3 Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. In particolare dovrà essere prodotta adeguata

documentazione planimetria che individui le superfici o porzioni di esse dove si formano rifiuti speciali e/o pericolosi e/o urbani. Dovrà inoltre essere dimostrato, su richiesta dell'ufficio competente, idonea documentazione atta a dimostrare lo smaltimento autonomo (modello MUD).

Articolo 20

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO E CALCOLO DELLA RIDUZIONE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 25% in relazione alla quantità di rifiuti speciali prodotti nei locali situati nel Comune di Chiampo, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti speciali avviati al riciclo e la quantità presunta media di produzione su tale superficie, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il relativo coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe di cui al Dpr 158/1999, mediante utilizzo della seguente formula:
 - $R\% \text{ (percentuale di avvio al riciclo)} = \frac{rd}{mq \cdot Kd} \cdot 100$ (quantità di rifiuti avviati al riciclo) / (rifiuti producibili = mq * Kd)
 - E rapportando = $R\% \cdot 25 / 100$
4. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno copia dei formulari o altra idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Chiampo e riportanti le quantità precise di quanto avviato al riciclo, in relazione al quale, viene chiesta la riduzione.

Articolo 21

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata tramite apposita comunicazione.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ufficio tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed avrà effetto in via continuativa anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione dell'utente.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale contenente l'indicazione dei quantitativi di rifiuto avviati al recupero divisi per categoria merceologica e l'indicazione dell'azienda che ha provveduto al recupero. Tale comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare il corretto recupero dei rifiuti urbani. La comunicazione deve essere inviata tramite PEC all'Ente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 22 ***ESENZIONI***

1. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle esenzioni tariffarie, per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 23

AGEVOLAZIONI

1. Si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa e variabile per le attività agrituristiche che svolgono l'attività per un numero di giorni di inferiori ai 210 annui, come evidenziato nei piani agrituristiche, qualora dette attività intendano avvalersi del servizio pubblico, applicando, a seconda dell'attività svolta, la categoria merceologica riferibile alla tipologia di attività prevalentemente (ristorazione/alberghiera ecc.).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della L. n. 549/95 il tributo, su istanza, può essere ridotto del 50% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
3. In caso di particolari necessità, la Giunta Comunale può stabilire delle agevolazioni tariffarie per periodi delimitati temporali e casi specifici, adeguatamente motivati.

Articolo 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.

- 6. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla homepage del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
- 7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero

nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 27

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO, RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente, per la fruizione del servizio, una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto indicato nel documento di riscossione. Anche se in base al combinato disposto dell'art. 15, comma 5-bis, del D.L. 179/2012 e dell'art. 2, c. 2, del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, è obbligatorio l'utilizzo del sistema PagoPa, in autoliquidazione è possibile l'utilizzo del modello F24.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
4. La riscossione degli importi dovuti viene effettuata in via ordinaria con 2 rate scadenti il 30 settembre e 1 dicembre. Le date di scadenza dei versamenti annuali possono essere modificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali del tributo, qualora lo richiedessero particolari esigenze di natura tecnica o amministrativa.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
8. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate per le seguenti fattispecie:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
11. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento).

Articolo 28

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni sull'applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati.
2. I reclami e le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale e disponibili presso gli uffici comunali contenenti i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - cognome e nome, codice fiscale o partita Iva;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile recerirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati obbligatori di cui al precedente comma.
4. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e

alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- Richiesta informazioni: entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - Reclamo scritto: entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
5. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
- a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti.
6. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 5, devono essere riportati:
- a) La valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) La descrizione della eventuale documentazione allegata.
7. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 5, l'esito della verifica ed in particolare:
- a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
8. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 28/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione di ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta TARI e/o IMU fermo

restando il divieto di compensazione con l'eventuale quota statale. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme inferiori ad € 12,00 su base annua.

Articolo 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.
2. Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:
 - a) possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari;
 - b) può essere richiesta al contribuente l'esibizione di planimetrie dei locali e delle aree comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L'Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;
 - c) il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell'immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;
 - d) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la rilevazione diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima, anche telefonicamente.
3. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal Comune.
4. L'Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in metri quadrati) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed

industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 31

ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO

1. In seguito all'espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall'articolo precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme/infedele dichiarazione.
2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L'obbligo di presentazione delle denunce di cui all'articolo 1.24 decorre dai termini previsti dall'articolo 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.
3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all'atto, al responsabile del procedimento, all'organo o all'autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 30 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta sia per i provvedimenti di accertamento e di rimborso. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 33 **VERSAMENTI RATEALI**

1. Su richiesta del contribuente, per le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 4.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli articoli 14, comma 4, del D.Lgs. n.473 del 1997 e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472 del 1997 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
Il versamento può essere così ripartito:
 - fino a € 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 fino a € 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 rate mensili.L'importo minimo per ciascuna rata deve essere almeno pari ad € 50,00.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, salvo diverso accordo col contribuente.

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Articolo 34 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Articolo 35 **ARROTONDAMENTI E VERSAMENTO MINIMO**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
2. Si stabilisce che i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi quando l'imposta annua dovuta e/o da rimborsare è inferiore ad € 12,00.

Articolo 36 **NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di TARI.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A:

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER I COMUNI OLTRE I 5.000 ABITANTI

(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
(2) Cinematografi e teatri
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
(5) Stabilimenti balneari
(6) Esposizioni, autosaloni
(7) Alberghi con ristorante
(8) Alberghi senza ristorante
(9) Case di cura e riposo
(10) Ospedali
(11) Uffici, agenzie
(12) Banche, istituti di credito e studi professionali
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
(16) Banchi di mercato beni durevoli
(17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
(18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
(19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
(20) Attività industriali con capannoni di produzione
(21) Attività artigianali di produzione beni specifici
(22) Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub
(23) Mense, birrerie, amburgherie
(24) Bar, caffè, pasticceria
(25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
(26) Plurilicenze alimentari e/o miste
(27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
(28) Ipermercati di generi misti
(29) Banchi di mercato genere alimentari
(30) Discoteche, night club, spettacolo viaggiante